INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 10

Servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici

Il primo comma dell'articolo 46 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "Il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici e' svolto dai fattorini e, ove occorra, dagli agenti di esercizio di terza e seconda classe di eta' non superiore ai 32 anni".

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Secondo — Ordinamento delle carriere
Capo	IV — Carriere ausiliarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-10-servizio-di-recapito-dei-telegrammi-degli-espressi-e-degli-avvisi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it